

Legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese

16 Marzo 2026

ANCE Reggio Calabria comunica che lo scorso 4 marzo 2026 il Senato ha approvato la Legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese (DDL A.S. 1484-B), meglio nota come **Legge PMI 2026**.

Tra le misure di sostegno a livello di sistema, si pensi al riordino dei Confidi o alla delega per la redazione del T.U. Artigianato, c'è anche una novità in materia fiscale: **la reintroduzione di un regime di sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete**.

Come noto, il contratto di rete è uno strumento che consente a due o più imprese di collaborare stabilmente per accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Attraverso questo strumento, disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/2009, le imprese partecipanti si impegnano a:

- collaborare in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero;
- a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora
- a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.

Per incentivare questi progetti comuni tra imprese e rafforzare la competitività soprattutto delle PMI, l'articolo 1 della Legge introduce per il triennio 2026-2028 un regime di sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete.

Il regime agevolato sarà diretto a favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili dell'esercizio accantonate ad apposita riserva e destinati agli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Dunque, dal periodo d'imposta in corso 2026 a quello in corso al 31 dicembre 2028, alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete viene riconosciuto il beneficio del regime di sospensione d'imposta con riferimento alla quota degli utili dell'esercizio, purché accantonati ad apposita riserva, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Tale quota di utili, quindi, non concorre a formare il reddito relativo al periodo d'imposta cui essi si riferiscono, a condizione che, negli esercizi successivi:

- la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;
- non venga meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo non concorrente alla formazione del reddito d'impresa non può, in ogni caso, eccedere il limite di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa.